DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/97

del 30 aprile 1997

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/96 del Comitato misto SEE [1];

considerando che la decisione 96/703/CE della Commissione, del 26 novembre 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi [2], deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo, dopo il punto 2 e) k. (decisione 96/467/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«2 e) l. **396 D 0703:** Decisione 96/703/CE della Commissione, del 26 novembre 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi (GU L 323 del 13. 12. 1996, pag. 34).»

Articolo 2

I testi della decisione 96/703/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

---

[1] GU L 100 del 17. 4. 1997, pag. 71.
[2] GU L 323 del 13. 12. 1996, pag. 34.